



55° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO LANZARA
Via Calvanese n.22 Castel San Giorgio-Lanzara



Sito Web: www.ic.lanzara.gov.it
e-mail: saic84600r@istruzione.it
Casella Pec: saic84600r@pec.istruzione.it
Tel. e Fax: 081 - 5162111 CF 80028610659

Prot. n. 5729

Lanzara, 12 ottobre 2017

**A tutti i DOCENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO**

**AI GENITORI DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**AI DSGA E TUTTO IL
PERSONALE ATA**

AL SITO

ALL'ALBO

AGLI ATTI

OGGETTO: Uscita Alunni scuola secondaria di primo grado - vigilanza e responsabilità

VISTI

- **Codice Civile art. 2047 e art. 2048**

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni) salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

- **Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. I n.3074 del 30/3/1999**

"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [omissis]"

RILEVANDO

- che gli atti impropriamente definiti "liberatorie", che dichiarano che i genitori libererebbero da ogni responsabilità la scuola, **non hanno alcun valore giuridico** in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli dato che la **sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, nè da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;**
- che la **responsabilità penale** dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è **sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto** e che quindi l'autorizzazione a tal fine rilasciata dal **Dirigente scolastico**, ancorché sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, **risulterebbe nulla;**
- che lo **sviluppo della necessaria autonomia** dell'alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore e **non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente;**
- che, pur riconoscendo un probabile e presunto diverso livello di maturazione tra un alunno di 6 anni ed uno di 11 o 14, ai fini dell'applicazione giuridica della normativa non sussiste alcuna differenza,

il dirigente scolastico dispone

- che gli alunni della scuola secondaria di primo grado, così come già avviene per gli alunni frequentanti gli altri settori di questo istituto, vengano prelevati dai genitori al termine delle attività scolastiche o che vengano affidati a persone maggiorenni da loro delegati.
- Che i docenti alla fine di ogni giornata scolastica sono chiamati a consegnare gli alunni direttamente ai genitori o a persona delegata.
- Che i docenti nell'incertezza della consegna possono chiedere verifica al delegato tramite documentazione
- Che i docenti, nel caso di attesa prolungata del genitore o del delegato, contatta la famiglia e successivamente, dopo 20 minuti, la Polizia Municipale.



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvana Amoruso)

Da staccare e consegnare alla Scuola.

Ricevuta prot. n. 5729 del 12/12/2017

Uscita Alunni scuola secondaria di primo grado - vigilanza e responsabilità A. SCOL. 2017/2018

FIRMA DI ENTRAMBI GENITORI

.....
.....